

CITTA' DI RANDAZZO

Provincia di Catania

ORDINANZA n. 68 del 23-07-2018

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE**II SINDACO****VISTO:**

l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, che lo stesso articolo stabilisce altresì, che "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO:

che dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al Sindaco, trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento;

PREMESSO:

che il Comune ha il dovere istituzionale di garantire il servizio di tumulazione ed inumazione delle salme presso il cimitero;

RAVVISATO che, alla data odierna, sono disponibili solamente due loculi nelle Cappelle ex Castorina e precisamente il loculo n. 23 lato dx. nella Cappella n. 1 e il loculo n. 84 lato dx. nella Cappella n. 2, ma che gli stessi, ubicati nelle Cappelle di più antica costruzione risultano essere di dimensioni troppo piccole in relazione alle misure maggiori delle casse oggi sul mercato;

CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario ed indispensabile, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica e privata incolumità, procedere alla tumulazione delle salme che in atto sostano presso l'obitorio del cimitero;

CONSIDERATA l'indisponibilità momentanea di loculi cimiteriali atti alla sepoltura;

PRESO ATTO del carattere di straordinarietà del provvedimento da adottarsi in relazione ad emergenze non affrontabili con misure ordinarie rilevandosi l'eccezionalità e la contingibilità della situazione, per la salvaguardia di interessi generali, non altrimenti tutelabili;

CONSIDERATO che, a causa delle dimensioni della cassa, risulta impossibile la tumulazione della salma di Mascali Giovanni deceduto il 16.07.2018 nella Cappella delle Suore dell'Istituto S. Giovanna Antida Thouret, cappella in cui il Comune è stato autorizzato, con nota introitata al protocollo generale n. 19934 del 09.12.2014, ad utilizzare nell'immediato i loculi oggetto di cessione.

VISTA la nota dell' A.S.P. di Catania - Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene Pubblica - Bronte, che, in materia di sosta delle salme nell'obitorio del cimitero, richiama il D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria"

RITENUTA la necessità nonché l'urgenza di adottare gli opportuni atti al fine di superare l'attuale situazione di emergenza;

Per tutto quanto innanzi premesso, atteso, considerato, ravvisato, ritenuto e visto;

ORDINA

l'immediata tumulazione provvisoria, per le suesposte ragioni, nel Cimitero Comunale di Randazzo nel loculo n. 97 del Colombario Ala Sud della salma sotto elencata:

1. Mascali Giovanni nato a Randazzo il 22.01.1937 deceduto a Catania il 16.07.2018.

Gli Uffici cimiteriali del II S. O. sono incaricati della sorveglianza sull'esecuzione della presente.

IL SINDACO

Francesco Sgroi

